

N. R.G. 2016/19343



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nel

procedimento sommario iscritto al n. r.g. **19343/2016** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████ nato il ██████████ in Nigeria a Benin City e residente in Lucca (LU), Loc. Maggiano, via di Fregionaia n. 692/B presso il Centro di Accoglienza “La Rondine”, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Nobile (NBLVNT82D54E715G) con studio in Lucca, Corso Garibaldi n.26 pec),

CUI 053UZHH

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (97149560589)

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE**

RESISTENTI

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luca Minniti, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza del 09/10/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta in data 19.12.2016 da ██████████ nei confronti del provvedimento emesso il 14.04.2016 e notificato in data 21.11.2016 con il quale la Commissione
Pagina 1



territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 14.04.2016.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito di chiamarsi [REDACTED]; di essere cittadino nigeriano; di essere nato il [REDACTED]; di voler sostenere l'audizione in lingua pidgin; che le generalità come scritte nella richiesta di asilo presentata in questura sono corrette.

Ha riferito di avere la cittadinanza nigeriana, di non avere documentazione da consegnare, di essere nato a Benin City, di aver vissuto a **Ugbe**, di aver frequentato la scuola per quattro anni, di aver lavorato insieme al padre come contadino in un terreno di loro proprietà, di appartenere al gruppo etnico benin, di parlare la lingua benin, di essere cristiano pentecostale, di non aver mai svolto attività politica, di avere tre fratelli e due sorelle, di non essere sposato e di non avere figli.

Ha riferito di aver lasciato il proprio paese il 9.1.2010. Ha riferito che un giorno il padre gli ha detto che in un locale, dove si era recato a bere, aveva sentito dire da alcuni ragazzi che volevano prendere il terreno di proprietà di un suo amico e che aveva potuto assistere indisturbato al racconto dei ragazzi perché questi non sapevano che lui conosceva la persona in questione; che la sera stessa i ragazzi che volevano prendere il terreno dell'amico del padre hanno ucciso questo signore.

Il richiedente ha riferito che quando il padre è andato al funerale del suo amico ha raccontato ai familiari quello che aveva sentito dire da quei ragazzi; che i familiari hanno chiesto al padre se avrebbe potuto riconoscere i ragazzi e che lui ha risposto affermativamente, che lui e i familiari della persona uccisa sono andati a cecare i ragazzi ma non li hanno trovati, che quando sono tornati si è svolto il funerale, che il giorno dopo mentre stava cucinando il padre è andato fuori e il richiedente ha sentito dei colpi di pistola, che appena ha sentito la sparatoria è fuggito sul retro della casa, che poi ha visto il padre a terra, che lui e i fratelli hanno tentato di portare il padre in ospedale, che però quest'ultimo è deceduto prima di arrivare in ospedale, che il giorno dopo il richiedente e i fratelli erano riuniti in una stanza, che sono venute otto persone che hanno chiesto chi, tra loro, si chiamava [REDACTED] che il fratello maggiore lo ha indicato, che queste otto persone gli hanno chiesto se il padre gli aveva raccontato qualcosa, che lui ha risposto loro di no, ma che in un secondo momento si è consultato con il fratello maggiore. Il richiedente ha riferito che ha detto che effettivamente il padre gli aveva raccontato quello che aveva sentito dire, che queste otto persone hanno promesso che se ne sarebbero andate ma che lui sarebbe dovuto andare il giorno dopo da loro a raccontare esattamente



cosa il padre gli aveva detto; che il giorno dopo è andato con due suoi fratelli alla casa del capo del villaggio, che ha raccontato tutto ma che nessuno gli ha creduto, che gli hanno detto che il giorno dopo lo avrebbero portato dalla polizia, che il fratello gli ha consigliato di non dormire a casa quella notte ma di andare da un amico, che il giorno dopo la sorella lo ha avvertito di non tornare a casa perché quelle persone erano venute a cercarlo affinché non si recasse dalla polizia a riferire il loro nome, che queste persone hanno picchiato il fratello perché volevano che dicesse loro dove si trovava, che il fratello maggiore gli ha dato dei soldi e gli ha detto che non avrebbe più potuto vivere in Nigeria, che la mattina successiva è partito per il Niger, che ha raggiunto poi la Libia, infine l'Italia.

Il richiedente ha riferito che non sa chi ha ucciso il padre, che al funerale c'erano otto persone - vicini di casa - di cui lui ne conosceva solo una, che lui pensa che siano stati quei ragazzi a uccidere il signore ma non è sicuro; che il capovillaggio ha deciso che era meglio che la cosa fosse gestita dalla polizia e che avrebbe dovuto dire i nomi dei ragazzi alla polizia stessa affinché essa potesse procedere all'arresto, che però il padre non gli aveva riferito i nomi di questi ragazzi; che non sa perché non è stato creduto, che teme di essere ucciso in caso di rientro nel proprio Paese.

La Commissione ha negato la protezione internazionale ritenendo

- a) che il narrato del richiedente circa le vicende che lo avrebbero indotto all'espatrio non è apparso nel complesso credibile, in particolare con riferimento alla possibilità che i familiari dell'amico del padre non si siano rivolti alla polizia ma abbiano aspettato che anche il padre del richiedente venisse ucciso;
- b) perciò non sussisterebbero i parametri per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava

- a) che la situazione nigeriana è caratterizzata dall'uso eccessivo della forza da parte delle forze armate, nonché dalla continua violenza comunitaria che continua a ripetersi senza essere mai placata;
- b) che gli atti persecutori subiti sono stati numerosi e violenti e sono stati perpetrati con atti di violenza fisica e psichica, sia sulla persona del padre (il quale è addirittura deceduto a causa di una sparatoria), sia su quella del fratello il quale è stato più volte percosso affinché comunicasse agli aggressori dove si trovava il sig. ■■■■;
- c) che in Nigeria la situazione della sicurezza è deteriorata drammaticamente a causa degli attentati posti in essere dall'organizzazione terroristica Boko Haram che agisce all'interno del Paese già dal



2010;

d) che la morte del padre, la violenza sul fratello e la ricerca ininterrotta del ricorrente sono tutti strumenti di violenza utilizzati dai ragazzi responsabili di ciò, per avvertire il sig. ■■■■ che il suo rientro e la sua permanenza in Nigeria lo esporrebbero a gravissime conseguenze, fino a raggiungere la più estrema quale quella della perdita della vita.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: lo status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria .

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha prodotto gli atti del (ed i documenti acquisiti nel) procedimento amministrativo benché fosse stato espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito:

“ mi sono innamorato dell’agricoltura, qui vorrei lavorare in questo campo, in Nigeria facevo l’agricoltore coltivavo mais, banane.

Durante gli eventi accaduti in Nigeria non ho visto la polizia, credo che io avrei dovuto incontrarla ma il giorno stesso in cui loro annunciarono che il giorno dopo sarebbero andati alla polizia quello è il giorno in cui è cambiata la mia vita per sempre. Quel giorno era di sera ed il Consiglio degli anziani ci convocò per un incontro, a tale incontro andai io come testimone e mio fratello ■■■■ ed inoltre vi erano i figli del deceduto e la persona che era stata accusata, gli anziani mi chiesero se era vero che mio padre mi aveva detto quelle cose ed io risposi che era vero. A quel punto io ripetei quello che mio padre mi aveva detto, la persona accusata iniziò ad urlare e minacciarci, a quel punto gli anziani dissero che il giorno dopo la polizia si sarebbe recata da noi perché vi erano due corpi deceduti a quel punto, la persona accusata continuò a minacciarci e le sue guardie gli fecero da scudo, io non conoscevo quella persona perché io non vivevo in quel villaggio, mi recavo lì solo per portare il cibo a mia sorella e mio fratello. A quel punto gli anziani ci chiesero di tornare a casa, mentre stavamo tornando a casa io e mio fratello ■■■■, mio fratello mi disse che era il caso che andassi a dormire



da [REDACTED] un suo amico dove io passai la notte, mio fratello mi portò direttamente lì dove mi presentò come secondo genito. A quel punto io entrai nella casa di [REDACTED] e mio fratello se ne andò, la mattina dopo [REDACTED] disse che voleva andare a vedere cosa stava succedendo a casa di mio fratello e rimase fuori per due ore, una volta tornato a casa mi disse che a casa di mio fratello era successo un disastro perché erano venuti a cercarmi ed avevano picchiato [REDACTED]. [REDACTED] tornò con del denaro che gli aveva dato mio fratello dicendo che non poteva più far nulla per me che era il caso che io lasciassi il Paese.

Ora vivo con un mio amico a Prato, a volte lavoro per i cinesi e mi danno un po' di soldi e quindi l'unica cosa che compro è focaccia o pizza e se sono fortunato quando il mio amico cucina mi invita ad unirmi a lui, il mio amico lavora facendo pulizie ma il suo contratto sta per terminare. Non sono riconosciuto nella casa in cui abito non ho un posto fisso, vicino la stazione vi è un palazzo a due piani, io dormo nel salotto. Sono uscito dal progetto di protezione del centro perché sono stato trovato con dell'hashish per uso personale. Sarei molto felice di trovare un lavoro in modo tale da studiare l'italiano. Vivo in via [REDACTED]

Il difensore del richiedente protezione insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e chiede termine per deposito documenti sino al 16.10.2018

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la

Pagina 5



domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11). Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

La Commissione non ha ritenuto veritiero il racconto perché sarebbe poco verosimile che i familiari dell'amico del padre non si siano rivolti alla polizia ma abbiano aspettato che anche il padre del richiedente venisse ucciso. L'affermazione non è comprensibile ed appare del tutto immotivata.

Parliamo di una vicenda avvenuta in un piccolo centro della Nigeria al confine con il Camerun nel Benue State della Nigeria. La condizione di questo stato come di molti altri stati decentrati della Nigeria presenta una forte egemonia delle regole comunitarie tradizionali su quelle statali. In particolare con riferimento a conflitti etnici e tribali. O comunque a conflitti tra famiglie e comunità, quale quello che avrebbe dato adito al pericolo corso dal richiedente ed alla necessità del suo espatrio.

Uno stato nel quale la violenza anche religiosa ha visto la strage del mese di Aprile 2018 dove sono stati massacrati durante una liturgia 19 persone tra cui due celebranti cristiani. Nel report Easo Coi Nigeria del Giugno 2017 si legge infatti che ad esempio, nello Stato di Benue «si sono manifestate forme di violenza comunitaria tra gli agricoltori Tiv e Agatu».

Il racconto, è stato poi particolarmente approfondito ed analitico nel corso dell'audizione davanti al giudice dove non sono emerse incongruenze, lacune o genericità.

Peraltro anche nel verbale di audizione davanti alla Commissione non è dato rinvenire contraddizioni o mancate risposte o incongruenze.

Per questo il racconto deve ritenersi veritiero.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo*



sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.



Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto sopra riferito in punto di credibilità e veridicità del racconto non solo rende dimostrato il pericolo di danno grave in caso di rientro, sub specie di trattamento inumano o degradante per mano privata ma non ostacolata dalle autorità preposte alla tutela della sicurezza. Come si ricava dal racconto , sia la giustizia della comunità sia le autorità statali non sono riuscite a contenere la faida ed anzi l'accertamento della verità e le indagini hanno messo a rischio il richiedente che nella veste di testimone indiretto costituisce un rischio per i responsabili dei delitti.

Tutti i report internazionali confermano che la violenza diffusa non trova un argine adeguato nelle forze dell'ordine ed a fronte di periodi di attenuazione dei violenti conflitti locali, nel centro spesso legali alla terra, vi sono picchi elevatissimi con centinaia di morti.

Ne consegue che il Tribunale ritiene sussistente il presupposto della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. B) del Dlgs 251/2007.

5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva quanto segue tenuto conto che la parte soccombente aveva tutti gli elementi (per quanto sopra detto) tali da evitare al richiedente di dover impugnare il provvedimento di rigetto con ricorso all'autorità giudiziaria .



L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.* (1) 2. *Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.*3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.*>>.

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit. Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 ('*Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico- finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio*').

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie. Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria;



- 3) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002. Firenze, 6 novembre 2018

Il Giudice
dott. Luca Minniti



